CAMERA DEI DEPUTATI N. 4613

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione nazionale mutilati per servizio

Seduta del 28 novembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Unione nazionale mutilati per servizio, eretta in ente morale per effetto del decreto del Capo Provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, è un sodalizio che associa e rappresenta una benemerita categoria di cittadini, costituita da coloro che durante il servizio militare o civile, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali ed istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano menomati nelle capacità lavorative in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per causa di servizio.

Secondo lo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1954, l'Unione ha lo scopo di esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria, di mantenere vivo tra i soci il sentimento della fratellanza e della solidarietà e di prestare ad essi e alle loro famiglie ogni possibile assistenza morale e materiale.

La legge 13 aprile 1953, n. 337, ha riconosciuto all'Unione la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali della categoria presso le pubbliche amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, la rieducazione ed il lavoro dei minorati per causa di servizio.

In base alla stessa legge, l'Ente è altresì abilitato a collaborare con le competenti amministrazioni statali nello studio dei problemi dei mutilati per servizio e delle provvidenze in loro favore. Infatti, dal 1950 in avanti, numerosi provvedimenti legislativi speciali sono intervenuti per l'attuazione di benefici assistenziali in favore sia dei detti minorati sia degli orfani e delle vedove di caduti per causa di servizio.

Per il funzionamento del sodalizio, che è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'interno, è annualmente stanziato nel bilancio del detto dicastero un contributo statale, stabilito nella misura di lire 30 milioni con la legge 28 marzo 1958, n. 302, ed elevato all'importo di lire 50 milioni per effetto della legge 16 luglio 1962, n. 1099.

Le esigenze funzionali ed operative dell'Unione sono state più volte fatte oggetto di considerazione in sede parlamentare, con la presentazione di ordini del giorno e di iniziative legislative, tendenti a determinare un congruo aumento del contributo statale.

Voti in tali sensi sono stati anche reiteratamente formulati dagli organi direttivi del sodalizio, che hanno rappresentato la neces-

sità di una maggiore dotazione finanziaria per consentire una più adeguata funzionalità dei servizi centrali e periferici e un più efficace ed ampio assolvimento delle finalità istituzionali.

In effetti, pur fruendo l'Unione, oltre che del contributo statale, anche dei proventi della trattenuta obbligatoria sui trattamenti pensionistici privilegiati prevista all'articolo 6 della citata legge del 1953, proventi il cui ammontare si aggira sui 60 milioni annui, le entrate di cui si tratta si palesano nel complesso inadeguate rispetto ai compiti di elevato interesse sociale, cui l'Ente deve attendere, tenuto conto del cospicuo contingente degli invalidi per servizio (oltre 60.000 unità) e dei loro congiunti assistibili nonché dell'incremento numerico che si verifica nella categoria.

A tali esigenze e prospettive di attività intende soddisfare il presente disegno di legge, che si compone di due articoli.

Con l'articolo 1 viene determinato in lire 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 1968, l'attuale contributo statale di lire 50 milioni destinato al funzionamento dell'Unione.

Con l'articolo 2 si prevedono i mezzi per la copertura della maggiore spesa a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio, previsto dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1099, nella misura di lire 50.000.000, è elevato, a partire dall'anno finanziario 1968, a lire 100.000.000.

ART. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.